

être « consultés », mais l'art. 132 LP ne dispose point que leur avis lie l'autorité de surveillance. Il ressort, au contraire, du texte légal que cette autorité doit prendre en considération uniquement l'opportunité de telle ou telle mesure pour atteindre le meilleur résultat possible, tout en tenant compte des divers intérêts en présence (cf. JAEGER art. 132 note 4).

2. — Les parties sont d'accord que les principes régissant la copropriété sont applicables en l'espèce et qu'il faut considérer comme saisi « le droit de copropriété » pour moitié « appartenant au débiteur Pillionnel ». Il n'y a donc pas lieu d'examiner si cette opinion est juste ou si l'on n'est pas plutôt en présence d'une société simple, dans quel cas la saisie n'aurait pu porter que sur la part de liquidation revenant au débiteur (art. 544 al. 2 CO), le soin de provoquer la dissolution de la société et de faire fixer la part du débiteur étant laissé à l'acquéreur (art. 545 ch. 3 CO).

Dès lors, si l'on se place au point de vue de la copropriété, on ne saurait accueillir l'argumentation des recourants, suivant laquelle l'autorité de surveillance aurait ordonné à tort au gérant d'intenter l'action en partage prévue aux art. 650 et 651 CCS, parce que le droit d'exiger le partage serait un droit purement personnel qui, dans le cas particulier, appartiendrait seulement au débiteur ou à ses ayants-droit.

Il ne peut évidemment être question d'un droit « purement personnel »; il s'agit simplement d'un droit attaché à la copropriété; mais il est exact que le créancier saisissant ne succède pas aux droits du débiteur et qu'il ne peut les faire valoir à sa place. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'on se trouve en l'espèce dans l'hypothèse spéciale prévue à l'art. 132 LP. Cette disposition accorde à l'autorité de surveillance le pouvoir le plus étendu: celle-ci peut ordonner telle mesure qui lui paraît utile et il lui est loisible de confier la réalisation à un gérant; elle doit dès lors pouvoir également conférer à ce gérant le droit de prendre les mesures nécessaires en vue de la réalisation. Les pouvoirs du gérant ne découlent donc pas uniquement des droits compé-

tant au créancier, mais lui sont conférés par l'autorité de surveillance, soit par la loi. Toutefois, le gérant ne peut évidemment pas outrepasser les droits que la loi civile accorde au copropriétaire; il devra donc, à défaut d'entente avec les copropriétaires, s'adresser au juge pour faire ordonner le partage, et le juge sera libre d'ordonner, le cas échéant, la vente entre les copropriétaires si ce mode de procéder paraît préférable à la vente aux enchères publiques (art. 651 al. 2 CCS). Cette garantie que la loi donne au copropriétaire ne peut pas lui être enlevée par le fait que la procédure de l'art. 132 LP trouve son application.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce :

Le recours est écarté.

31. Sentenza 6 marzo 1913 nella causa Molo.

Art. 106 e seg. LEeF: Il possesso dei mobili siti nella comune abitazione di coniugi sottoposti dal diritto cantonale al regime della separazione dei beni spetta dopo l'entrata in vigore del CCS al solo marito, a meno che essi non abbiano fatto registrare in tempo utile una comune dichiarazione di voler mantenere il loro precedente regime.

Nelle esecuzioni N° 64551 e 64659 promosse dalla creditrice Cassa popolare in Busto Arsizio contro Molo Luigi in Massagno, l'Ufficio esecuzioni di Lugano assegnava, conformemente all'art. 109 LEeF, il termine di dieci giorni per impugnare le rivendicazioni dei mobili pignorati sollevate dalla moglie del debitore (Molo Teresa nata Artaria) alla creditrice istante, la Cassa popolare di Busto Arsizio.

Contro questo provvedimento si aggravava la creditrice, domandando che l'Ufficio dovesse applicare, non l'art. 109, ma l'art. 107 LEeF ed assegnare dunque il termine di 10 giorni non a lei creditrice, ma alla rivendicante Molo Teresa.

Avendo l'Autorità cantonale di vigilanza, con decisione del 27 dicembre 1912 intimata alle parti il 12 febbraio 1913, aderito alla tesi della Cassa popolare, la rivendicante Molo Teresa deferisce alla sua volta la vertenza a questo tribunale domandando che in riforma dell'appellata decisione ed in applicazione dell'art. 109 LEeF si ripristini l'annullato provvedimento dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti.

L'istanza cantonale constata che se l'antico codice civile ticinese, in assenza di speciale convenzione matrimoniale, sanzionava il regime di separazione dei beni tra i coniugi e quindi, conformemente alla giurisprudenza, d'allora, il compossesso da parte della moglie dei mobili esistenti nei locali della comune abitazione, l'attuale codice civile svizzero ritiene, per l'opposto, in difetto di patti speciali e convenzioni, esistere tra i coniugi, di fronte ai terzi, il sistema dell'unione dei beni (art. 178 CCS). Dalle circostanze di causa e anzitutto dal silenzio serbato in proposito dalla rivendicante nei suoi allegati, doversi negare l'esistenza di patti speciali ed ammettere che il regime dei beni dei coniugi Molo-Artaria nei rapporti coi terzi sia precisamente quello della unione dei beni.

In diritto :

1° — La questione che sta alla base del ricorso consiste tutta nel sapere, se la moglie convivente col marito abbia il compossesso dei mobili esistenti nella comune abitazione al momento del pignoramento.

Questa questione è stata già a più riprese decisa dal tribunale federale nel senso che al marito solo compete il possesso di questi mobili, a meno che la moglie rivendicante non provi che i coniugi erano soggetti, nel momento del pignoramento, al regime della separazione dei beni (RU ed. sep. vol. I, pag. 268; IV, pag. 66*; sentenza del tribunale federale del 22 gennaio 1913 nella causa Sordelli Francesco e LL. CC. contro ufficio di esecuzioni di Locarno).

2° — Vero è che, come rettamente osserva l'istanza can-

tonale, il regime del diritto cantonale ticinese, in assenza di speciali convenzioni, era quello della separazione dei beni: è dunque da presumersi con l'impugnata sentenza, che a questo regime fossero sottoposti i coniugi Molo-Artaria prima dell'entrata in vigore del CCS. Ma il codice civile svizzero ha eretto a regime legale o comune quello dell'unione dei beni, in quanto i coniugi non abbiano altrimenti disposto per convenzione matrimoniale (art. 178 CCS); esso stabilisce pure (art. 9 del titolo finale), che quest'art. 178 ha in *confronto coi terzi* effetto retroattivo, a meno che i coniugi non abbiano fatto iscrivere in tempo utile una comune dichiarazione nel registro dei beni matrimoniali di voler mantenere anche verso i terzi il loro precedente regime.

Ora l'istanza cantonale constata che la ricorrente non ha mai preteso e tanto meno fornito la prova di aver adempito questa formalità.

I creditori del marito essendo certamente, in riguardo della moglie, dei terzi nel senso dell'art. 9 CCS, titolo finale, essa è soggetta in loro confronto al regime dell'unione dei beni, a stregua del quale il possesso dei mobili siti nella comune abitazione spetta al solo marito. A ragione dunque l'istanza cantonale ha applicato nella fattispecie l'art. 107 LEeF ed ha ordinato che il termine di 10 giorni sia impartito alla ricorrente.

Per questi motivi,

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso è respinto.

* Ed. gen. 24 I pag. 336, 27 I pag. 236.